Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Martedì, 28 marzo 1978** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. **71.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Girolamo Emiliani, in Roma.

N. 71. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità 21 ottobre 1975, integrato con altro decreto di pari data e da due dichiarazioni datate 10 e 18 dicembre 1976, relativo all'erezione della parrocchia di S. Girolamo Emiliani, in Roma-Casal Morena.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. **72.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1977, n. 542, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede vescovile da Portogruaro a Pordenone e dell'elevazione della chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista, in Pordenone, alla dignità di « chiesa concattedrale » e della conservazione della dignità e del titolo di chiesa cattedrale alla chiesa di S. Stefano, in Concordia.

N. 72. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il dispositivo del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1977, n. 542, concernente il riconoscimento, agli effetti civili, dei decreti della Sacra Congregazione per i vescovi 12 gennaio 1971 e 26 ottobre 1974, relativi: *a*) al trasferimento della sede vescovile da Portogruaro a Pordenone; *b*) all'elevazione della chiesa parrocchiale di S. Marco evangelista, in Pordenone, alla dignità di « chiesa concattedrale » e alla conservazione della dignità e del titolo di chiesa cattedrale alla chiesa di S. Stefano, in Concordia (Venezia), viene integrato come segue: *c*) la diocesi di Concordia assume la nuova denominazione di « diocesi di Concordia-Pordenone ».

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1978, n. **73.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Gemma Galgani vergine, in Roma.

N. 73. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità 10 settembre 1975, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni datate 8 ottobre e 10 dicembre 1976, relativo alla erezione della parrocchia di S. Gemma Galgani vergine, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1978
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 160

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1978.

Scioglimento del consiglio comunale di Castel Madama.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castel Madama (Roma) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta fin dal 16 aprile 1977 e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 13 e 21 maggio e 2 e 8 luglio 1977 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta.

Il consiglio comunale si riuniva di nuovo il 19 e 26 ottobre 1977, a seguito dell'invito all'uopo rivolto dal prefetto.

Anche tali riunioni riuscivano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi d'amministrazione dell'ente.

Ed invero il sindaco eletto nella seduta del 26 ottobre 1977 si dimetteva.

Con lettera del 19 dicembre 1977 il prefetto, nuovamente, invitava l'amministrazione comunale a provvedere entro trenta giorni alla elezione del sindaco e della giunta con l'avvertenza che, in caso di inadempienza, si sarebbero tratte le conseguenze previste dalla legge. ff

Scaduto infruttuosamente il suddetto termine, il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune, disponeva, — con decreto del 27 gennaio u.s., fatto notificare a tutti i consiglieri — una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta comunale, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per l'11 e 13 febbraio u.s., risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Castel Madama — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castel Madama (Roma) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Fausto Gianni.

Roma, addì 14 marzo 1978

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Castel Madama (Roma) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castel Madama (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Fausto Gianni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1978

LEONE

COSSIGA

(2576)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Prolungamento della strada statale n. 410 denominata « Di Naro » e modificazione al caposaldo terminale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 13 settembre 1976, n. 1970, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S., ha chiesto:

1) che la strada statale n. 410 sia prolungata fino ad innestarsi con la nuova variante della strada statale n. 115, mediante l'inclusione del tratto della ex strada statale n. 115, compreso tra i km 210 + 920 e 212 + 170, e della strada comunale « Palma Scalo - Marina di Palma » della lunghezza di km 0,222;

2) che la strada statale n. 410 abbia « itinerario » « innesto con la strada statale n. 122 a Sella Monello-Naro - Innesto con la strada statale n. 115 presso Palma di Montechiaro » ed una estesa complessiva di km 29 + 892;

3) che i tratti della strada statale n. 115, compresi tra i km 208 + 850 e 210 + 820 e tra i km 212 + 170 e 214 + 480 debbano essere declassificati e consegnati al comune di Palma di Montechiaro;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i quali hanno espresso parere favorevole, rispettivamente con i voti 16 marzo 1976, n. 98 e 10 aprile 1977, n. 176;

Ritenuto, quindi, che può provvedersi a quanto richiesto dalla Direzione generale dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

La strada statale n. 410 denominata « Di Naro » è prolungata fino ad innestarsi con la nuova variante della strada statale n. 115, utilizzando il tratto della vecchia strada statale n. 115 compreso tra le progressive chilometriche 212 + 170 e 210 + 920 ed il tratto di strada comunale « Palma Scalo » - « Marina di Palma » di km 0,222, il quale possiede i requisiti di cui all'art. 2, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Art. 2.

La strada statale n. 410 di cui al precedente art. 1 avrà i capisaldi di itinerario « Innesto con la strada statale n. 122 a Sella Monello-Naro - Innesto con la strada statale n. 115 presso Palma di Montechiaro » ed una estesa complessiva di km 29 + 892.

Art. 3.

I tratti della vecchia strada statale n. 115 compresi tra le progressive chilometriche 208 + 850 e 210 + 920 e tra le progressive chilometriche 212 + 170 e 214 + 480 verranno declassificati e consegnati all'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(2604)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1977.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Enna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 16 del 26 febbraio 1977, con il quale l'amministrazione provinciale di Enna ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada rotabile « Cantoniera-Catena-Maiorana-Fortoiesi verso stazione Imera », dell'estesa di km 4 + 160;

Visto il voto 15 novembre 1977, n. 738, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada rotabile di cui alle premesse di km 4 + 160 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dell'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(2605)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1978.

Norme di attuazione della legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla « Garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e trattamento fiscale per le operazioni di quest'ultimo ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1952, n. 766;

Vista la legge 8 dicembre 1961, n. 1657;

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Vista la convenzione stipulata con l'Ufficio italiano dei cambi;

Viste le note n. 23953 del 29 ottobre 1975 e n. 484 del 12 gennaio 1977 dell'Ufficio italiano dei cambi;

Sentito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Possono proporre domanda per essere abilitati, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976, n. 796, a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, appresso denominato il Fondo, o con la CECA, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche che intendono finanziare iniziative ai sensi dell'art. 6 dello statuto del Fondo, ratificato e reso esecutivo con legge 8 dicembre 1961, n. 1657, oppure compatibili con le finalità degli articoli 54, 55 e 56 del trattato istitutivo della Comunità economica del carbone e dell'acciaio, ratificato e reso esecutivo con legge 29 giugno 1952, n. 766.

Alla domanda in carta legale dovrà essere allegata copia dell'ultimo bilancio approvato e, per le imprese e persone giuridiche obbligate alla iscrizione, anche una dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio che ne attesti la situazione.

Gli istituti e gli enti pubblici dovranno allegare alla domanda anche un nulla osta dei propri organi tutori o di controllo.

L'abilitazione sarà concessa con decreto del Ministro per il tesoro e, qualora si riferisca a prestiti da contrarre con il Fondo di ristabilimento, sentito il Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Possono proporre domanda per essere autorizzati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la CECA o con il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche che siano state abilitate con le modalità e nelle forme di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il prestito da contrarre con la CECA o con il Fondo di ristabilimento dovrà essere destinato a finanziare progetti nei cui confronti sia intervenuta una preliminare favorevole decisione di massima, rispettivamente, da parte della commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 54, 55 e 56 del trattato istitutivo della CECA, o da parte del Consiglio d'Europa. Copia autentica di tali decisioni dovrà essere prodotta dagli interessati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XV.

Art. 3.

La domanda di autorizzazione a contrarre mutui e di concessione della garanzia statale di cambio ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 30 novembre 1976, n. 796, dovrà essere inoltrata in carta legale, ed in duplice copia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XV, contestualmente alla richiesta di mutuo alla CECA e/o al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Nella domanda dovrà essere indicata la causale economico-finanziaria della richiesta di prestito assistito da garanzia di cambio statale ed esplicitamente designata, altresì, l'azienda di credito autorizzata a ricevere, tramite l'U.I.C., il controvalore in lire del prestito richiesto ed a curarne il rimborso tramite l'U.I.C.

Alla domanda dovranno essere allegati: una breve illustrazione del progetto per il quale si chiede il finanziamento, che consenta di valutarne gli aspetti economico-sociali; il piano di ammortamento proposto alla CECA e/o al Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ed una sintesi della situazione economico-finanziaria dell'esecutore del progetto.

Nella domanda gli interessati dovranno, altresì, dichiarare di impegnarsi ad osservare le disposizioni contenute nel presente decreto, che disciplina le modalità di attuazione della legge 30 novembre 1976, n. 796, nonchè quelle fissate nel decreto di autorizzazione del mutuo e di concessione della garanzia statale di cambio.

Art. 4.

La concessione dell'autorizzazione e della garanzia statale di cambio di cui all'art. 2 della legge 30 novembre 1976, n. 796, avverrà con decreto del Ministro per il tesoro, previa periodica concertazione, per i prestiti CECA, tra i servizi del Ministero del tesoro e quelli della CECA stessa. Per i prestiti del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, identica concertazione avrà luogo, nel corso di periodiche riunioni, tra un rappresentante di lingua italiana del Fondo di ristabilimento e rappresentanti dei servizi del Tesoro e del Ministero degli affari esteri.

I beneficiari comunicheranno, successivamente, al Tesoro le modalità, i termini e le condizioni essenziali di ciascun finanziamento accordato dalla CECA e/o dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa ed invieranno anche all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.), inoltre, copia autentica di ciascun contratto di mutuo non appena stipulato e del piano di ammortamento approvato facendo conoscere anche il giorno dell'erogazione del mutuo nonchè la valuta.

In mancanza di tali adempimenti l'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.) non potrà acquisire e/o cedere valuta per i fini previsti dalla legge 30 novembre 1976, n. 796.

Art. 5.

Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XV, trasmetterà all'Ufficio italiano dei cambi copia dei decreti di autorizzazione dei prestiti e di concessione della garanzia contro il rischio di cambio, relativi ai singoli prestiti accordati dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, emanati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 novembre 1976, n. 796, nonché copia dei singoli contratti di prestito, del relativo piano di ammortamento e degli eventuali atti modificativi dei medesimi.

Art. 6.

La divisa estera erogata sia dalla CECA che dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa sarà messa a disposizione dei mutuatari attraverso l'Ufficio italiano dei cambi il quale contestualmente la acquisterà da questi contro lire al cambio medio ufficiale dello stesso giorno di cessione, diminuito dello scarto dello 0,15%. Il corrispondente importo in lire verrà riconosciuto dall'U.I.C. ai mutuatari, presso l'azienda di credito che sarà indicata dai mutuatari stessi nella domanda prevista all'art. 2 della legge 30 novembre 1976, n. 796, ed all'art. 3 del presente decreto.

Art. 7.

Alle scadenze stabilite per il rimborso delle rate di capitale e/o per il pagamento degli interessi relativi al singolo prestito i mutuatari dovranno riacquistare dall'Ufficio italiano dei cambi l'importo occorrente nella stessa divisa precedentemente ceduta e al cambio già applicato ai sensi dell'art. 6 (scarto escluso), aumentato o diminuito sino ad un massimo del 2% — in applicazione della garanzia accordata dallo Stato per le variazioni del cambio medio ufficiale eccedente il 2% in più o in meno, che rimane a rischio degli stessi mutuatari per espresso disposto dell'art. 3 della legge 30 novembre 1976, n. 796 — e maggiorata dello scarto dello 0,15%.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dello scarto dello 0,15% previsto dall'art. 6 e dal primo comma del presente articolo sia in sede di cessione che di riacquisto della divisa da parte dei beneficiari, sono dovuti quale corrispettivo dell'attività svolta dall'U.I.C. e delle eventuali anticipazioni di somma necessarie in caso di aumento del cambio.

La richiesta di acquisto della divisa necessaria per il rimborso delle rate di capitale e/o il pagamento degli interessi dovrà pervenire all'Ufficio italiano dei cambi almeno con due giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento tramite l'azienda di credito indicata all'art. 3. Unitamente alla richiesta dovrà pervenire anche l'impegno in proprio della azienda di credito a riconoscere all'Ufficio italiano dei cambi, con pari data di valuta e presso la filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, il corrispondente valore in lire della valuta acquistata dal mutuatario.

Le richieste in tutto conformi a quanto previsto ai commi precedenti saranno senz'altro eseguite dall'Ufficio italiano dei cambi che provvederà altresì a trasferire i relativi importi in divisa a favore dell'ente mutuante con la data di valuta del giorno di regolamento previsto dal contratto di mutuo.

Qualora, invece, la richiesta pervenga oltre i termini previsti o non contenga l'impegno della banca o non copra l'intero ammontare di valuta necessaria, o sia comunque irregolare, l'U.I.C. prima di eseguire l'operazione chiederà di volta in volta istruzioni al Ministero del tesoro.

In tali casi, la garanzia statale non copre il rischio di ulteriori aumenti del cambio verificatesi nell'intervallo di tempo fra la scadenza stabilita per il rimborso e la data in cui l'operazione di acquisto della divisa venga in concreto effettuata.

Art. 8.

Gli importi in lire rappresentanti le eventuali differenze in più o in meno tra il cambio applicato ai sensi dell'art. 3 della legge 30 novembre 1976, n. 796 (scarto escluso) e il cambio ufficiale del giorno di acquisto della valuta necessaria per il rimborso delle quote di capitale e/o per il pagamento degli interessi verranno accreditati o addebitati dall'Ufficio italiano dei cambi al Ministero del tesoro in apposito conto fruttifero al tasso reciproco annuo pari al tasso ufficiale di sconto via via vigente nel tempo.

Il saldo di detto conto, nonché i relativi interessi maturati, saranno accertati al 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 31 dicembre 1977 e regolati nell'esercizio finanziario immediatamente successivo. Per il periodo intercorrente tra la data di accertamento (31 dicembre) e quella di effettivo regolamento degli importi come sopra accertati verrà applicato il tasso ufficiale di sconto di cui al comma precedente.

Se al 31 dicembre di ogni anno si determinerà un credito per il Tesoro, sarà compito dell'U.I.C. versare la corrispondente somma sul capo X dell'entrata, del bilancio statale. Per contro, le eventuali somme a debito del Tesoro saranno versate all'U.I.C. con mandato diretto che graverà su apposito capitolo della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 9.

L'Ufficio italiano dei cambi darà comunicazione al Ministero del tesoro di ogni operazione effettuata e alla fine di ogni semestre, salvo diversa richiesta del Tesoro, invierà al medesimo il riepilogo dettagliato delle operazioni poste in essere.

Art. 10.

Per i prestiti contratti dal 1° gennaio 1976 alla data di pubblicazione del presente decreto, la garanzia di cambio, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 novembre 1976, n. 796, sarà concessa solo a quegli istituti, enti ed imprese ai quali l'importo del mutuo sia stato erogato tramite l'U.I.C. od una banca agente.

Qualora l'erogazione sia avvenuta tra il 1° gennaio 1976 e la data di pubblicazione del presente decreto, la garanzia accordata dallo Stato si calcolerà con riferimento al cambio effettivamente applicato in sede di negoziazione della valuta dall'Ufficio italiano dei cambi o dalla banca agente, più o meno un due per cento.

La garanzia potrà essere concessa secondo le disposizioni previste negli articoli precedenti in quanto applicabili, e cioè previo decreto di abilitazione (art. 1) e sulla base degli elementi indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 4.

Art. 11.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dalla legge 30 novembre 1976, n. 796, graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 e successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1978
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 128

(2564)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile, senza visita medica, nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958 e n. 10752 del 13 maggio 1977, presentate dalla S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Firs italiana di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile, senza visita medica, nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. Firs italiana di assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958 e n. 10752 del 13 maggio 1977, presentate dalla S.p.a. Firs italiana di assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 30 gennaio 1978

(2179) p. *Il Ministro*: ERMINERO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4166 del 31 agosto 1961, presentate dalla S.p.a. F.A.T.A. - Fondo assicurativo tra agricoltori, con sede in Roma.

Roma, addì 30 gennaio 1978

(2184) p. *Il Ministro*: ERMINERO

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione, in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile, senza visita medica, nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e del 24 luglio 1974 presentate dalla S.p.a. La Nationale vita - Compagnia italiana di assicurazioni sulla vita e capitalizzazione, con sede in Roma.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2181)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile, senza visita medica, nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4172 del 9 settembre 1961, presentate dalla S.p.a. La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2182)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances Générales de France - Vie », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile, senza visita medica, nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances Générales de France - Vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958 e n. 10752 del 13 maggio 1977, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances Générales de France - Vie », con sede in Roma.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2185)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958, che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente la elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile, senza visita medica, nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4797 del 6 giugno 1961 presentate dalla società per azioni « Riunione adriatica di sicurtà », con sede in Milano.

Roma, addì 30 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2175)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1978.

Approvazione di nuove condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. « Assicurazioni generali », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 3174 del 20 gennaio 1958 che ha fissato i termini della carenza nelle assicurazioni sulla vita, senza visita medica;

Visto il decreto ministeriale n. 10752 del 13 maggio 1977, concernente l'elevazione a lire 15 milioni del capitale assicurabile, senza visita medica, nelle assicurazioni in forma ordinaria;

Vista la domanda della S.p.a. « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni di polizza concernenti l'assicurazione sulla vita umana, senza visita medica, nelle forme ordinarie, in sostituzione delle analoghe in vigore, autorizzate con i decreti ministeriali n. 3174 del 20 gennaio 1958, n. 10752 del 13 maggio 1977 e n. 4081 del 12 giugno 1961, presentate dalla S.p.a. « Assicurazioni generali », con sede legale in Roma.

Roma, addì 23 febbraio 1978

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(2193)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1978.

Revoca alla « Nuova edificatrice S.p.a. », in Biella, della autorizzazione all'esercizio del magazzino generale in Vercelli, via P. Baranzato, concessa con il decreto ministeriale 22 aprile 1968, relativamente ai locali contrassegnati con le lettere B-E-G.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1968, con il quale la « Società azionaria magazzini generali Alta Italia - SAMGAI S.p.a. », con sede in Biella, via Tripoli n. 8, è stata autorizzata ad esercitare in Vercelli, via Padre Baranzato n. 1, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visto il decreto ministeriale 5 settembre 1975, con il quale la suddetta autorizzazione veniva confermata, a seguito della variazione della denominazione sociale, alla « SAMGAI Iniziative immobiliari S.p.a. », con sede in Milano, corso Matteotti n. 3;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1977, con il quale alla « Nuova edificatrice S.p.a. », sorta dalla fusione tra la « SAMGAI Iniziative immobiliari S.p.a. » e la « Società edificatrice per azioni », è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del citato magazzino generale, relativamente ai locali contrassegnati nelle planimetrie con le lettere A-C-D-F;

Vista l'istanza in data 8 novembre 1977, con la quale la « Nuova edificatrice S.p.a. » ha chiesto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del magazzino generale anche per i rimanenti locali, contrassegnati nelle allegate planimetrie con le lettere B-E-G;

Vista la deliberazione n. 815 del 5 dicembre 1977, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli ha espresso parere favorevole all'accoglimento della sopracitata istanza;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata alla « Nuova edificatrice S.p.a. » l'autorizzazione all'esercizio del magazzino generale concessa con il decreto ministeriale 22 aprile 1968, relativamente ai locali contrassegnati nelle planimetrie di cui alle premesse con le lettere B-E-G;

Art. 2.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1978

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

p. *Il Ministro per le finanze*
TAMBRONI ARMAROLI

(2460)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1978.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza e nel comune di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 gennaio 1978, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma) e nel comune di Piacenza con effetto dal 1° marzo 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali operanti nei comuni di Noceto e Fidenza (Parma) e nel comune di Piacenza, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Roma, addì 11 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(2577)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni
pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 450/78 della commissione, del 3 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 451/78 della commissione, del 3 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 452/78 della commissione, del 3 marzo 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 453/78 della commissione, del 3 marzo 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 454/78 della commissione, del 3 marzo 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 455/78 della commissione, del 3 marzo 1978, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 2044/75 per quanto riguarda la durata di validità dei titoli d'esportazione rilasciati per i prodotti lattiero-caseari in base a gara.

Regolamento (CEE) n. 456/78 della commissione, del 3 marzo 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 221/72 per quanto riguarda la data di presa in consegna all'intervento delle carni bovine cui si applica il limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute all'ammasso.

Regolamento (CEE) n. 457/78 della commissione, del 3 marzo 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Pubblicati nel n. L 62 *del* 4 *marzo* 1978.

(58/C)

Regolamento (CEE) n. 458/78 della commissione, del 3 marzo 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 63 *del* 6 *marzo* 1978.

(59/C)

Regolamento (CEE) n. 459/78 della commissione, del 6 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 460/78 della commissione, del 6 marzo 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 461/78 della commissione, del 6 marzo 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 462/78 della commissione, del 6 marzo 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 463/78 della commissione, del 6 marzo 1978, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 464/78 della commissione, del 6 marzo 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, ecc., della voce doganale ex 46.02, originari della Corea del Sud beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 465/78 della commissione, del 6 marzo 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti, esclusi i manufatti di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce doganale 57.03, o di cocco della voce ex 62.05, originari dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 466/78 della commissione, del 6 marzo 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle reti, ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce 59.04, in strisce, ecc., della voce doganale 59.05, originarie delle Filippine beneficiarie delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2706/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 467/78 della commissione, del 6 marzo 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna, della Grecia e della Romania.

Regolamento (CEE) n. 468/78 della commissione, del 6 marzo 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 469/78 della commissione, del 6 marzo 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 64 *del* 7 *marzo* 1978.

(60/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nel provvedimento n. 48/1977, riguardante la «Revisione dei prezzi delle specialità medicinali», pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 febbraio 1978, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

Invece di			Leggasi		
Pag. 76:					
Diprosone Essex			Diprosone Essex		
Crema 20 g	23087	1.120	Crema 20 g	23087	1.730
Crema 30 g	23087	1.520	Crema 30 g	23087	2.280
Crema 50 g	23087	2.320	Crema 50 g	23087	3.340
Pom 20 g	23087.A	1.120	Pom 20 g	23087.A	1.730
Pom 30 g	23087.A	1.520	Pom 30 g	23087.A	2.280
Pom 50 g	23087	2.320	Pom 50 g	23087	3.340
Pag. 103:					
Flogar ABC			Flogar ABC		
Mite 20 cpr 50 mg	23228	2.120	Mite 20 cpr 50 mg	23338	2.120
Pag. 235:					
Tibicorten F Sigma-Tau			Tibicorten F Sigma-Tau		
Crema 20 g	22705.A	2.650	Crema 20 g	22705.A	3.000
Tibicorten Sigma-Tau			Tibicorten Sigma-Tau		
Crema 30 g	22705	1.030	Crema 30 g	22705	1.630

(2629)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 18 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Pavia:	
Spessa	5.000.000

Con decreti ministeriali 20 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Rieti:	
Salisano	6.380.000
Provincia di Roma:	
Cerveteri	87.000.000

Con decreti ministeriali 7 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Campofilone	68.000.000
Montalto delle Marche	163.000.000
Ortezzano	58.000.000

Con decreti ministeriali 11 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Brescia:	
Magasa	4.453.000
Provincia di Genova:	
Ronco Scrivia	22.820.000

Con decreto ministeriale 15 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Belluno:	
Castellavazzo	22.400.000

Con decreti ministeriali 16 marzo 1978, le sottoelencate aministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Brescia:	
Ono San Pietro . .	9.200.000
Provincia di Verona:	
Pastrengo	14.000.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 13 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere ulteriori mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ferrara:	
Mirabello	8.110.000
Provincia di Terni:	
Lugnano in Teverina .	12.890.000

Con decreti ministeriali 16 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Mantova:	
Quingentole . . .	7.760.000
Provincia di Teramo:	
Crognaleto .	15.020.000

Con decreto ministeriale 17 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Gorizia:	
Medea . .	5.420.000

Con decreti ministeriali 18 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Bologna:	
Argelato (ulteriore mutuo)	6.750.000
Provincia di Catanzaro:	
Cortale	7.150.000
Provincia di Cosenza:	
Maierà	2.400.000
Provincia di Perugia:	
Sant'Anatolia di Narco	5.620.000

Con decreti ministeriali 20 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Latina:	
Roccagorga	31.570.000
Provincia di Rieti:	
Torri in Sabina	12.000.000
Provincia di Roma:	
Campagnano di Roma	30.510.000
Provincia di Viterbo:	
Civita Castellana .	16.790.000

Con decreto ministeriale 16 marzo 1978, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Milano:	
Magnago	20.680.000

Con decreti ministeriali 17 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Pescara:	
Farindola	23.450.000
Provincia di Potenza:	
Sant'Arcangelo	41.650.000

Con decreti ministeriali 18 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Cagliari:	
Villamar	21.250.000
Provincia di Forlì:	
Meldola	45.510.000
Provincia di Modena:	
San Cesario sul Panaro	33.880.000
Provincia di Reggio Emilia:	
Rolo	23.350.000

Con decreti ministeriali 20 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Rieti:	
Torri in Sabina	8.280.000
Varco Sabino . .	1.030.000
Provincia di Viterbo:	
Celleno . .	6.060.000
Civita Castellana .	17.690.000

Con decreti ministeriali 13 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Modena:	
Nonantola	61.610.000
Provincia di Perugia:	
Norcia	60.400.000
Bevagna	30.030.000
Valtopina	20.770.000
Provincia di Ravenna:	
Castelbolognese	64.390.000

Con decreti ministeriali 17 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Campobasso:	
Castellino del Biferno	17.990.000
Provincia di L'Aquila:	
Ocre	13.060.000
San Vincenzo Valle Roveto	21.270.000
Provincia di Pescara:	
Farindola	31.650.000

Con decreti ministeriali 18 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Catanzaro:	
Soverato	226.420.000
Provincia di Lecce:	
Diso (ulteriore mutuo)	11.340.000
Provincia di Matera:	
Garaguso .	31.320.000
Provincia di Perugia:	
Costacciaro .	17.520.000
Provincia di Potenza:	
Sant'Arcangelo . .	37.400.000
Provincia di Reggio Calabria:	
Melicucco .	21.780.000
Provincia di Terni:	
San Venanzo . .	40.210.000

Con decreti ministeriali 20 marzo 1978, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Rieti:	
Forano	9.770.000
Provincia di Roma:	
Vicovaro	3.292.000

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 (rettifica).

Con decreto ministeriale 7 marzo 1977 il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 27.070.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 26 marzo 1977.

(Da 1434/M a 1487/M)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giorgio la Molara

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 680, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1978, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 315, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giorgio la Molara (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è prorogato al 16 ottobre 1980.

(2039)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Reino

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1977, n. 682, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1978, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 314, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Reino (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 novembre 1980.

(2040)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 573-FI »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Zaccaro Donato, in Firenze, via Sdruccioli dei Pitti, 10/12, assegnataria del marchio in oggetto, ha dichiarato che due punzoni recanti il detto marchio sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Firenze.

(2113)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 106-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Braganza Enzo, in Verona, via P. Frattini, 4, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 106-VR » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(2114)

Cessazione dell'attività connessa all'uso del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 145-BO » e deformazione del relativo punzone.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 145-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Neri Gianni S.r.l., in San Lazzaro di Savena (Bologna), via Vittoria, 13, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

(2115)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 12-BO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 12-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Selleri Giuseppe, in Bologna, viale Oriani, 27.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Bologna.

(2116)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Flavia »

Con decreto 20 febbraio 1978, n. 1671, la S.p.a. A.M.A - Acque minerali e affini, in Milano, via Ampére, 99, è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Flavia », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, delle capacità di ml 1400, 920, 450, 210 e 150, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(2545)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 23 marzo 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	854,75	854,75	854,65	854,75	854,80	854,75	854,70	854,75	854,75	854,75
Dollaro canadese	759,35	759,35	758,70	759,35	759,70	759,35	759,30	759,35	759,35	759,35
Franco svizzero	449,15	449,15	449,90	449,15	449,65	449,15	449,34	449,15	449,15	449,10
Corona danese . . .	152,75	152,75	152,80	152,75	152,35	152,75	152,99	152,75	152,75	152,75
Corona norvegese . . .	159,97	159,97	159,80	159,97	159,80	159,97	160,37	159,97	159,97	159,75
Corona svedese . . .	185,34	185,34	186 —	185,34	185,85	185,34	185,45	185,34	185,34	185,30
Fiorino olandese . . .	392,13	392,13	392,50	392,13	392,40	392,13	392,20	392,13	392,13	392,10
Franco belga	26,959	26,959	26,98	26,959	26,97	26,95	26,98	26,959	26,959	26,95
Franco francese . .	184,04	184,04	184,70	184,04	184,25	184,04	184,50	184,04	184,04	184 —
Lira sterlina	1617,10	1617,10	1618 —	1617,10	1616,85	1617,10	1617,10	1617,10	1617,10	1617,10
Marco germanico . .	419,45	419,45	419,50	419,45	419,60	419,45	419,48	419,45	419,45	419,45
Scellino austriaco . . .	58,207	58,207	58,25	58,207	58,24	58,20	58,22	58,207	58,207	58,20
Escudo portoghese	21 —	21 —	20,90	21 —	21,02	21 —	21 —	21 —	21 —	21 —
Peseta spagnola . .	10,72	10,72	10,71	10,72	10,71	10,72	10,714	10,72	10,72	10,70
Yen giapponese . . .	3,72	3,72	3,725	3,72	3,72	3,72	3,7230	3,72	3,72	3,72

Media dei titoli del 23 marzo 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	72,850
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	95,175
» 5 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Città di Trieste)	96 —
» 5 % (Beni esteri)	95,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	84,575
» 5,50 % » » 1968-83	82,825
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	77,075
» 6 % » » 1970-85 . .	76,475
» 6 % » » 1971-86 . . .	74,075
» 6 % » » 1972-87 . .	72,500
» 9 % » » 1975-90 . .	83,125
» 9 % » » 1976-91 . .	81,650
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92 .	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979 . . .	90,90
» » » 14 % . . .	101,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) . .	99,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	95,400
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	89,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	79,425
» poliennali 7 % 1978	99,800
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,575
» » 9 % 1980	93,875
» » 10 % 1981	94,050

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 marzo 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	854,725
Dollaro canadese	759,325
Franco svizzero	449,245
Corona danese	152,87
Corona norvegese	160,17
Corona svedese	185,395
Fiorino olandese	392,165
Franco belga	26,969
Franco francese	184,27
Lira sterlina	1617,10
Marco germanico	419,465
Scellino austriaco	58,123
Escudo portoghese	21 —
Peseta spagnola	10,717
Yen giapponese	3,721

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso pubblico circoscrizionale, per esami, a quattordici posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 24 maggio 1970, n 336;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, ed in particolare l'art. 29;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618;

Vista la notificazione in data 24 aprile 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 116 del 6 maggio 1974, con la quale si rendeva nota la disponibilità di trenta posti di coadiutore dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa, riservati ai sottufficiali delle Forze armate ai fini del passaggio all'impiego civile di cui all'art. 352 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1975, registro n. 53, foglio n. 153, con il quale venivano nominati i vincitori del predetto concorso;

Tenuto conto che dei vincitori soltanto dieci candidati si sono presentati per assumere servizio;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1976, registro n. 30, foglio n. 311, con il quale si rendeva nota la disponibilità di venti posti di coadiutore dattilografo da conferire ai sensi dell'art. 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191, agli ex volontari delle tre Forze armate, congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1977 in corso di registrazione con il quale viene approvata la graduatoria dei soli sei vincitori del concorso ora detto;

Considerato che dopo gli adempimenti di cui all'art 29 della citata legge 31 maggio 1975, n. 191, si può procedere a concorso pubblico;

Considerato che in conseguenza attualmente sussistono quattordici disponibilità derivanti dalla differenza tra il numero dei posti e quello delle domande pervenute (20 — 6);

Accertata la disponibilità di posti nel citato ruolo dei dattilografi della Difesa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso trenta posti nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977, registro n. 48, foglio n. 42, con il quale è stato approvato il programma di esame dei concorsi pubblici per l'accesso al ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso circoscrizionale, per esami, a quattordici posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa.

I vincitori del concorso, che conseguiranno la nomina, saranno assegnati esclusivamente presso enti aventi sede nella Italia settentrionale ove dovranno prestare servizio per un periodo di almeno cinque anni prima di poter proporre domanda di trasferimento.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica obbligatoria (dattilografia), in una prova facoltativa (stenografia) ed in un colloquio.

La prova scritta avrà luogo in Padova il giorno 15 maggio 1978 con inizio alle ore 8, presso la sede che verrà successivamente comunicata ai singoli candidati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, a presentarsi, per sostenere la prova scritta, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento.

La prova pratica obbligatoria (dattilografia), quella facoltativa (stenografia) nonchè il colloquio avranno luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero stabilirà e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di accettare, in caso di nomina, l'assegnazione presso le sedi dislocate nelle regioni di cui all'art. 1 del bando di concorso;

c) di essere sottoposto alla prova facoltativa di stenografia, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove l'interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere detta prova.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Prova pratica, colloquio e votazione

Alla prova pratica obbligatoria (dattilografia) e quella facoltativa (stenografia) saranno ammessi i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova pratica obbligatoria (dattilografia) sara data la relativa comunicazione nel termine di quindici giorni con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato almeno sei decimi nella prova pratica obbligatoria.

La prova facoltativa di stenografia sarà valutata in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nella prova pratica obbligatoria (dattilografia).

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una votazione inferiore a sei decimi.

La votazione complessiva di merito sara stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove di cui sopra i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria stessa sarà approvata con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla

incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

8) i candidati che al termine della scadenza per la presentazione delle domande al concorso abbiano superato il limite massimo di età (32 anni), sono tenuti a presentare, altresì, i documenti comprovanti il diritto alla elevazione.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi della Difesa e saranno assegnati esclusivamente presso enti con sede nell'Italia settentrionale ove dovranno prestare servizio per un periodo di almeno cinque anni prima di poter essere trasferito o distaccato presso uffici aventi sede in altre circoscrizioni.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1978
Registro n. 8 Difesa, foglio n. 55

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 9ª Sezione 1ª Via XX Settembre, 123/A 00100 ROMA

Il sottoscritto residente in . (provincia di .) (c.a.p. .), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a il . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età in quanto .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (provincia di .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . con specializzazione rilasciato da . nell'anno scolastico .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . al e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo:

Dichiara, infine, di voler sostenere la prova pratica facoltativa di stenografia (7).

Data,

Firma (6)

. .

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

(7) Sono tenuti alla dichiarazione soltanto coloro che intendono sostenere la prova di stenografia.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Tema di italiano consistente in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita del candidato oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

PROVA PRATICA

Esperimento obbligatorio: dattilografia.

La prova consisterà in un saggio di copiatura con velocità libera secondo modalità e durata che saranno, al momento, stabilite e precisate ai concorrenti dalla commissione esaminatrice.

Esperimento facoltativo: stenografia.

COLLOQUIO

Verterà sulla materia oggetto della prova scritta nonchè sulle seguenti:

nozioni di educazione civica limitate ai lineamenti essenziali della Costituzione: organi costituzionali, ordinamento statale e degli enti locali;

diritti e doveri dell'impiegato dello Stato.

(2392)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a quattro posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, per l'indirizzo specializzato di chimica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 22 del 16 luglio 1977 (data di pubblicazione 23 luglio 1977) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 29 Difesa, foglio n. 168, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a quattro posti di perito chimico, fisico e tecnologo in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito, per l'indirizzo specializzato di chimica.

(2600)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a dieci posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 29 del 16 luglio 1977 (data di pubblicazione 19 luglio 1977) è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1977, registro n. 29 Difesa, foglio n. 128, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica.

(2601)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità architettonico-edile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 29 del 16 luglio 1977 (data di pubblicazione 23 luglio 1977) è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 29 Difesa, foglio n. 167, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a otto posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specialità architettonico-edile.

(2602)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 25 luglio 1977;

Vista la deliberazione n. 3, allegata al verbale n. 29, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati al laboratorio di epidemiologia e biostatistica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche, conseguito presso una università o un istituto di istruzione universitaria della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione della pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia, limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria.

In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino ad anni 45 per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482/1968.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modificazioni, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro per la sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al servizio II, ufficio concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita; nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la lingua straniera, di cui al successivo art. 6, nella quale intendono sostenere la terza prova scritta;

9) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice) fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prove scritte:

a) metodologia epidemiologica;

b) epidemiologia descrittiva e/o sperimentale;

c) traduzione di un brano da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese.

Prova pratica:

il candidato dovrà effettuare una prova pratica, con relazione scritta, sui metodi e strumenti per la raccolta e analisi di dati.

Prova orale tecnica:

gli argomenti delle prime due prove scritte;

lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico nella lingua prescelta dal candidato per la terza prova scritta.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n 519.

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte e pratica avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 9:

prima prova scritta: 4 maggio 1978;
seconda prova scritta: 5 maggio 1978;
terza prova scritta: 6 maggio 1978;
prova pratica: 13 giugno 1978.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove critte nella sede e nei giorni suindicati.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova pratica sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore delle categorie degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati), nonchè a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova orale.

I documenti presentati direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso sarà formata in base alla graduatoria di merito e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 9.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; esse saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) *titolo originale di studio o copia autenticata nei modi* di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata ai fini considerati nel precedente art. 9.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo, saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale, prima classe di stipendio parametro 243, nella misura annua lorda di L. 1.786.050 (unmilionesettecentottantaseimilacinquanta) nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1978
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 81

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . . nato a . . (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . . in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente (2) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) intende sostenere la terza prova scritta nella seguente lingua straniera . . . . . .;

7) *non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio* presso una pubblica amministrazione (5);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . .

Allega alla presente le pubblicazioni e gli altri titoli di merito, con il relativo elenco in duplice copia.

Data, ...

Firma (6) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; *se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare* anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa, amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(2394)

OSPEDALE «DANIELE - ROMASI» DI GAGLIANO DEL CAPO

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(1116/S)

OSPEDALE «VITTORIO EMANUELE III» DI SALEMI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di analisi;
due posti di assistente di chirurgia;
due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Salemi (Trapani).

(912/S)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

sei posti di primario di medicina generale;
un posto di primario di dermatologia;
un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di analisi cliniche;
un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
sette posti di aiuto e ventidue posti di assistente di chirurgia generale;
un posto di aiuto e due posti di assistente di anatomia patologica;
tre posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(1122/S)

OSPEDALE OSTETRICO-GINECOLOGICO «S. ANNA» DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Torino.

(1125/S)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario pediatra;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(1132/S)

OSPEDALE «S. CAMILLO DE LELLIS» DI MESAGNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mesagne (Brindisi).

(1133/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE «RICOVERO BUSACCA» DI SCICLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto del servizio del laboratorio di analisi;
un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scicli (Ragusa).

(1131/S)

ISTITUTO NEUROLOGICO «C. BESTA» DI MILANO

Concorso ad un posto di primario di neuroradiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di neuroradiologia (che si renderà vacante il 31 dicembre 1978).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(1114/S)

OSPEDALE CIVILE DI VASTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' ulteriormente riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vasto (Chieti).

(1129/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto dell'istituto di radiodiagnostica;

un posto di assistente dell'istituto di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

(1121/S)

OSPEDALE «G. P. DELOGU» DI GHILARZA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Ghilarza (Oristano).

(1115/S)

OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

Concorso ad un posto di primario del servizio di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Vicenza.

(1117/S)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(1118/S)

OSPEDALE «S. MARIA DEGLI UNGHERESI» DI POLISTENA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(1119/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(1120/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(1123/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi;
cinque posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Firenze.

(1124/S)

OSPEDALE CIVILE «A. PUGLIESE» DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di neurologia;
otto posti di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(1127/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e due posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(1126/S)

OSPEDALE DI S. ELPIDIO A MARE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

(1130/S)

OSPEDALE CIVILE DI GENOVA-NERVI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Nervi.

(1128/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780850)